TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. **12834/2016**, promossa da:

ALI' MARIA GRAZIA, assistito dall'avv. ORLANDO CHIARA

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

U.S.R. PER LA LOMBARDIA - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO e MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA

-PARTI CONVENUTE-

OGGETTO: Altre ipotesi

Oggi 05/01/2017 avanti il Giudice dott.ssa Giulia Marzia LOCATI compare per parte ricorrente l'Avv. Elide Comi, la quale dichiara di aver portato il ricorso e il decreto alla notifica in data 20 dicembre 2016 come da tagliandino che esibisce ma che non è ancora in possesso dell'originale in quanto l'ufficio notifiche è chiuso. Chiede termine per produrre il ricorso notificato.

Il Giudice rilevato che in ogni caso la notifica è stata chiesta il 20 dicembre 2016 e che il termine per notificare era il 21 dicembre 2016, preso atto dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

rigetta la richiesta di notificazione ex articolo 151 c.p.c., formulata per la pubblicazione del ricorso sul suo sito Internet della Amministrazione convenuta. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza "*in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione*" (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003).

Sicché, sulla base di tali principi, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati (che deve essere rispettato anche per i ricorsi d'urgenza, potendo incidere, evidentemente, anch'essi in modo significativo nella sfera giuridica dei controinteressati), considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un'abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree (che possono, peraltro, essere salvaguardate dall'efficacia *ex tunc* della sentenza di merito) e il diritto di difesa dei controinteressati, appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c.

Il Giudice rinvia pertanto all'udienza del **7 marzo 2017 ore 9:30** (già fisata per il merito) per produrre la notifica alle convenute se tempestiva ovvero per rinnovarla se tardiva e per l'integrazione del contraddittorio ex art. 150 c.p.c.

IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Marzia LOCATI